

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO 8/2004**

# OSSERVATORIO 8/2004

## ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

### Materie di esclusiva competenza statale

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

(art.117, c.2, lett. e, p, r, Costituzione).

1.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. (art.1, c.4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti.

(art.1, c.2).

### Materie di legislazione concorrente

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

(art.117, c.3, Costituzione).

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

(art.1, c.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

1.2. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti.

(art.1, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti.  
(art.1, c.2).

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue.  
(art.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

#### Revisione ordinamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, essenziali per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità.  
(art.2, c.1, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140 Circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. Con i medesimi decreti legislativi, si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, comprese quelle contenute nel TUEL, limitatamente alle norme che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli Enti locali che devono essere espressamente indicate.  
(art.2, c.2).

1.2. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere apportate entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.  
(art.2, c.6).

1.3. I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sono, fra gli altri:  
a) valorizzare l'autonomia statutaria e regolamentare, anche attribuendo ad essa la potestà di individuare i sistemi di controllo interno e le forme di intervento sostitutivo;  
b) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ai fini dell'attivazione degli interventi perequativi previsti dall'art.19, c.3 e 5, della Costituzione;  
c) valorizzare le forme associative.

#### Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.  
(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della conclusione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta individuato dallo statuto per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2004, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002 e 2003.

(art.1, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

(art.1, c.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora i predetti comuni ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dal 31 marzo 2004, ossia entro il 30 settembre 2005, per i consigli in carica al 31 marzo 2004.

(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3.1. Per i consigli che si rinnoveranno nelle consultazioni elettorali in data successiva al 31 marzo 2004, l'adempimento dovrà intervenire entro 18 mesi dalla proclamazione degli eletti.

(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

3.2. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio..

(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8; D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.3. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

## Dimissioni dei consiglieri

1. L'atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale e provinciale, indirizzato al consiglio, per assumere rilevanza giuridica, deve essere presentato al protocollo dell'ente direttamente dal consigliere che si dimette.

(art.38, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. L'atto di dimissioni non presentato personalmente produce effetti giuridici solo se autenticato e presentato al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

## Sospensione e decadenza dalla carica ad amministratore locale

1. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.

(art.59, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.7, c.1, lett. a-bis, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. Nel caso in cui l'appello proposto avverso alla sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

## Ineleggibilità e incompatibilità

1. Vengono meno dalle cause di ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia l'aver ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano, nelle rispettive amministrazioni, appaltatori di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussori.

(art.61, c.1, numero 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.7, c.1, lett. b -bis, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le predette cause, che comportano ineleggibilità, sono trasformate in cause di incompatibilità. (art.61. c.1 bis).

1.2. Il titolare dell'amministrazione che versi in queste condizioni potrà eliminare dette cause nei termini e con le modalità previste dall'art.69 del TUEL.

(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

### Enti locali dissestati

1. Non trovano applicazione negli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dall'8 novembre 2001 le disposizioni che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.

( art. 31, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'8 novembre 2001 possono assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento e per il ripiano di passività correlate a spese correnti, purchè queste ultime siano maturate entro il 7 novembre 2001.

2. Per agevolare la gestione liquidatoria, è stanziata, per il triennio 2004-2006, la somma annua di 600.000 euro.

(art.31, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. b, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

2.1. Lo stanziamento è destinato agli enti locali in stato di dissesto finanziario dichiarato a decorrere dall'8 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2003 ed è erogato in base ad una quota per ente, determinata tenendo conto della popolazione residente sulla base dei dati ISTAT.

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione.

(art.5 c.2. D.L. 29 marzo 2004 n.80 convertito dalla legge 28 maggio 2004 n.140; circolare Ministero

(art.7, c.1 bis, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

4. 'E soppressa la facoltà di ricorso al ministro dell'interno ovvero i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione.

(art.254, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, soppresso dall'art.7, c.1, lett. b-quater, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

4.1. I ricorsi presentati e non ancora decisi alla data del 30 maggio 2004 sono estinti.

(art.7, c.1 bis, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

4.2. I ricorrenti originari o i loro aventi causa possono, per i medesimi motivi, entro il 26 novembre 2004, proporre ricorso avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### Gestione finanziaria

1. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno.

(art.145 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso.

(art.145 bis, c.1).

1.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuati a decorrere dall'esercizio successivo sui trasferimenti erariali correnti e sulle quote di compartecipazione al gettito Irpef.

#### Organo di revisione

1. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, sono tenuti a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento.

(art.145 bis, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

2. Il revisore è revocabile per inadempienza.  
(art.235, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

### Avanzo di amministrazione

1. Per il solo anno 2004 e soltanto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che hanno avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10% rispetto a quelli assegnati nel 2003, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2003 può essere applicato al bilancio 2004 in sede di approvazione, fermo restando che l'attivazione delle spese è consentita dopo l'approvazione del rendiconto, per le seguenti finalità:

- a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
  - c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- (art.4, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. Nel computo della riduzione dei trasferimenti erariali non devono essere comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.

## RENDICONTO

### Certificazione

1. Sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2003.  
(D.M. 16 giugno 2004).

1.1 Alla certificazione deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, utilizzando la tabella approvata per il triennio 2001/2003 con D.M. 10 giugno 2003.

1.2 La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all' ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2004.

## ENTRATE

### Trasferimenti statali

1. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. L'anticipazione è concessa su richiesta dei singoli enti interessati, da far pervenire al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, per posta ordinaria o per fax.

2. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi. (art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

2.1. L'anticipazione è concessa su richiesta dei singoli enti interessati, da far pervenire al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, per posta ordinaria o per fax.

3. A decorrere dall'anno 2004 è costituito un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti. (art.6 bis, c.1, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

3.1. Nel triennio 2004-2006, lo stanziamento del fondo è pari a 258.000 euro per ciascun anno. (art.6 bis, c.2).



## Fondo per le isole minori

1. Un fondo di euro 51.645.689,90, poi ridotto ad euro 46.395.390,00, per l'anno 2002, è istituito per la tutela e lo sviluppo socio-economico delle isole minori (isole Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Sulcitane, del nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del mare Ligure). (art.25, c.7, 8 e 9, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. La tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo, che avrebbero dovuto essere individuati entro il 28 febbraio 2002, sono stati individuati con DPCM 7 marzo 2003. (in G.U. n.97 del 28 aprile 2003).

1.2. Le modalità per l'accesso al fondo, che avrebbero dovuto essere determinate entro il 31 marzo 2002, sono state regolamentate con decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2004, n.163. (in G.U. n.149 del 28 giugno 2004).

1.3. Con circolare del Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 30 giugno 2004, n. F.L. 18/2004, è stato illustrato il contenuto del D.M. 163/2004.

2. Per l'ammissione al finanziamento, gli enti locali (province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, comunità isolane) nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori, anche in forma associata, devono presentare istanza documentata entro il 27 agosto 2004 su modello acquisibile dal sito internet del Ministero interno.

2.1. Il termine è perentorio, pena l'irricevibilità.

2.2. Ciascun ente interessato può presentare una o più istanze per il finanziamento di più interventi, indicando l'ordine di priorità.

2.3. Le istanze devono essere, contestualmente, trasmesse anche all'Ente parco nazionale o al Soggetto gestore dell'area marina protetta o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per acquisirne il parere.

3. I progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con D.M..

## Compartecipazione comunale all'Irpef

1. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.1. L'anticipazione è concessa su richiesta dei singoli enti interessati, da far pervenire al Ministero

1.1. L'anticipazione è concessa su richiesta dei singoli enti interessati, da far pervenire al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, per posta ordinaria o per fax.

2. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi.  
(art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

#### Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, istituita per il solo anno 2004, diventa permanente.  
(art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.7 quater, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. L'addizionale è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 20% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:  
a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;  
b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

1.3. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento.  
(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

1.3. L'addizionale applicata nel 2004 potrà, quindi, essere determinata (accertamento) e attribuita nell'anno 2005.

#### Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 giugno 2004, è stato approvato il modello per il versamento dell'imposta dovuta ai comuni convenzionati con l'Agenzia, senza avvalersi della facoltà di compensare i debiti con i creditori.  
(in G.U. n.141 del 18 giugno 2004).

2. Con circolare del Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 7 giugno 2004, n.2/Dpf, sono forniti chiarimenti per il calcolo dell'imposta sugli immobili oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi.

SPESE

## Elezioni

1. Il compenso applicabile ai procedimenti di notificazione non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorale.

(art.7 quinquies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. L'interpretazione autentica della norma consente di definire che il riconoscimento di euro 1,55 ai dipendenti comunali spetta esclusivamente per la notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria. (circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

## MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 30 giugno 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 4,10% se di durata fino a 10 anni
- 4,50% se di durata fino a 15 anni
- 4,75% se di durata fino a 20 anni
- 4,90% se di durata fino a 25 anni
- 5,05% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.138 del 15 giugno 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
  - 3,95%, se di durata fino a 10 anni;
  - 4,35%, se di durata fino a 15 anni;
  - 4,60%, se di durata fino a 20 anni;
  - 4,75%, se di durata fino a 25 anni;
  - 4,90%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 4,15%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,20%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,25%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,60%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,65%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,70%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,85%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,90%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,00%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,05%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,10%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,20%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,40%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

#### Accesso al credito

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze. (art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali, che avrebbe dovuto essere adottato con decreto del ministero dell'economia e finanze entro il 31 gennaio 2002 e al quale si fa riferimento nei punti che seguono, è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003. (in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.2. Sul predetto regolamento il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004. (in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).

1.3. Il regolamento è applicabile solo alle operazioni derivate effettuate ed agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004.

2. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

2.1. Le comunicazioni devono essere presentate su modello approvato con decreto ministeriale.

3. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro.

3.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti

3.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla data in cui il competente ufficio del dipartimento del tesoro invia all'ente richiedente conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

3.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

3.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

4. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

4.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea e non potranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate.

4.2. La selezione degli emittenti dei titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.

4.3. La scadenza degli investimenti deve essere vincolata alla durata del fondo di ammortamento.

4.4. Nel caso in cui una società pubblica, sui cui titoli sono stati investiti i fondi accantonati per l'ammortamento, venga privatizzata, è opportuno che i titoli medesimi vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo.

5. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

5.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

5.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un rating non inferiore a BBB/Baa/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, deve essere preso in considerazione quello più basso.

6. La Banca d'Italia è tenuta a trasmettere al Ministero economia e finanze informazioni sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole amministrazioni pubbliche.  
(art.3, c.14, legge 24 dicembre 2003, n.350).

6.1. Le modalità ed i tempi per la trasmissione delle informazioni saranno indicati con D.M.

7. Gli istituti finanziatori di amministrazioni pubbliche, relativamente alle operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero economia e finanze.  
(art.3, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

7.1. Le modalità ed i tempi per le comunicazioni saranno definiti con D.M.

## SERVIZI PUBBLICI

### Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 9 aprile 2004 è stata erogato il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al periodo 1987/1993.  
(in G.U. n.127 dell'1 giugno 2004).

2. Con D.M.19 marzo 2004 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus e per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale.  
(in G.U. n.127 dell'1 giugno 2004).

## PUBBLICO IMPIEGO

## Censimento

1. Comuni, province, comunità montane e unioni di comuni devono trasmettere al ministero dell'interno i dati sul personale dipendente al 1° gennaio 2004, ai fini dell'aggiornamento dei dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

(circolare ministero interno, 10 giugno 2004, n.2/2004).

1.1. I dati devono essere inoltrati, esclusivamente via internet, entro e non oltre il 20 luglio 2004.

## Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o postisi in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004.

(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.1, D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126).

1.1. Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, pronunciati dopo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso.  
(errata-corrige in G.U. n.144 del 22 giugno 2004).

1.2. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.3. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.4. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126.

15 SETTEMBRE

## Attività teatrali

- Termine perentorio per la presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione

generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e relativa documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale.

(D.M. 27 febbraio 2003, in G.U. n.76 dell'1 aprile 2003; D.M. 21 aprile 2004, in G.U. n.128 del 24 maggio 2004).

### 30 SETTEMBRE

#### Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato per l'anno 2003.

(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

#### Certificazione rendiconto

- Termine per la presentazione della certificazione relativa al conto del bilancio 2003, a pena di sospensione dell'attribuzione dell'ultima rata del contributo ordinario 2004 e l'assoggettamento ai controlli centrali.

(D.M. 16 giugno 2004; art. 161, c.3 e art.243, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### Dichiarazione annuale sostituto d'imposta (1)

- Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo e diversi e non anche su redditi di capitale.

(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.5, c.1, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126).

#### Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2004, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni.

(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Unioni di comuni e Comunità montane



- Termine per la presentazione al Ministero interno della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M. da parte di:
  - a) unioni di comuni istituite nell'anno;
  - b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
  - c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
  - d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
  - e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
  - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.
 (art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).

(1) I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

### 30 SETTEMBRE

#### Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2004. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2004 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2002. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Programma triennale lavori pubblici

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2005/2007 e dell'elenco annuale 2005. (art.2, c.1 e 2, D.M. 21 giugno 2000).

#### Asili nido

- Termine per l'emanazione del decreto del ministero del lavoro e politiche sociali di ripartizione tra le regioni – per il successivo riparto tra i comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta – del fondo per

l'anno 2004 destinato a finanziare la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

(art.70, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Alta commissione di studi

- Presentazione della relazione al governo sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e sui parametri che consentano l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni; in caso di inadempienza, l'alta commissione di studi viene sciolta e tutti i suoi membri decadono.

(art.3, c.1, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.2, c.20, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350).